

COMUNE DI FREGONA

(PROVINCIA DI TREVISO)

Ufficio Segreteria

Via Mezzavilla Centro, 1 – 31010 Fregona (TV) – C.F. 84002070260 – P.I. 01147780264 Tel. 0438916810 – fax 0438916850 – pec <u>info.comune.fregona.tv@pecveneto.it</u>

Prot. n. 10558

Fregona, 1 1 DIC 2021

ORDINANZA N. 43

OGGETTO: Ordinanza per motivi sanitari (ex artt. 50 e 54 d.lgs 267/2000) inerenti l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (mascherine) a tutela della salute pubblica per il contenimento della diffusione del covid-19

IL SINDACO

Premesso che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia Covid- 19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunta a livello globale;

Rilevato che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure indicate tra le idonee ad impedire la diffusione del contagio;

Considerato che il novellato l'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei al superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio;

Atteso che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in zona bianca" con cui dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" "cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramento/affollamento";

Considerato che il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e la relativa Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126 ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 che reitera, fino al 31 dicembre, le misure di cui all'ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella "zona bianca" ovvero l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare il distanziamento;

Dato atto delle raccomandazioni delle autorità sanitarie locali, volte a raggiungere il massimo contenimento della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Sentito il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 2 Marca Trevigiana circa l'attuale scenario epidemiologico nel nostro territorio;

Visto il continuo aumento di persone contagiate nel Comune di Fregona;

Considerata la necessità di adottare tutte le misure preventive a tutela della salute pubblica, riducendo in tutti modi possibili l'eventualità di una sua messa in pericolo;

Richiamati e fatti propri, quali elementi integranti e sostanziali della presente, motivazioni e contenuti dei diversi provvedimenti adottati rispettivamente dal Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Sanità e dalla Regione del Veneto in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visti:

- l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021;
- 1'art. 9 bis del D.L. 23 luglio 202, n. 105 e la relativa Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021;
- il Decreto Legge 26 novembre 2021, n.172;

ORDINA

dalle <u>ore 00:00</u> del giorno <u>12/12/2021</u> fino alle <u>ore 24:00</u> del giorno <u>15/01/2022</u> di indossare anche all'aperto i dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") in tutto il territorio comunale, ove non sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro, fatti salvi i soggetti esclusi dalla normativa vigente;

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto della presente Ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000 come previsto dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 400,00. Si applicano le procedure di cui all'art. 2 del D.L. n. 33/2020 e dell'art. 4 del D.L. 197/2020.

DISPONE

alla vigilanza ed al controllo delle presenti disposizioni sono tenuti i Corpi di Polizia territorialmente competenti.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso: entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 104/2010 o in alternativa, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Il Sindaco Chies Pott. Patrizio